



Notizie dal web n. 11/2024

15 marzo 2024

Le regioni battono i ministeri 82 a 65. Non è il risultato di una partita di basket ma lo stato di avanzamento della spesa e dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020 in Italia. Il quadro di sintesi è contenuto nell'ultimo bollettino statistico della Ragioneria generale dello Stato che fa il punto al 31 dicembre scorso.

I numeri sono la percentuale di pagamenti effettuati a quella data, in percentuale rispetto al valore complessivo di ciascun programma. Le regioni, spesso rimproverate di essere lente nell'utilizzo delle risorse comunitarie (e nazionali), con l'82,43% di pagamenti già effettuati sono state dunque più efficienti di quei ministeri titolari di programmi operativi finanziati da fondi Ue (Istruzione, Infrastrutture, Made in Italy, Cultura, Lavoro, Interno, Università e ricerca, più il Dipartimento per le politiche di coesione che gestisce i programmi Governance e Città metropolitane) fermi al 65,7%.

Si tratta in tutto di 64,4 miliardi (compresi i 14 miliardi e passa di React-Eu che si sono aggiunti nel 2020 e che hanno inevitabilmente messo in difficoltà qualche amministrazione nella gestione della spesa). Alla fine del 2023 in totale i pagamenti effettivi ammontavano a 48,7 miliardi, il 74,2%, una media di cui però le regioni - come si diceva - hanno i meriti maggiori. Quasi tutte. Nella tabella, le percentuali dei pagamenti già effettuati dicono che ci sono regioni addirittura in overbooking (Emilia-Romagna e Friuli Venezia-Giulia), altre a ridosso del 100% come la Puglia, la Toscana, la Valle d'Aosta e Bolzano e tante intorno alla soglia del 90%. Abruzzo, Calabria e Sicilia sono invece le regioni più indietro. La Campania, che ha una dote di 4,84 miliardi seconda solo a quella della Sicilia, è al 74,3%.

È bene precisare che le percentuali degli impegni di spesa sono molto più alte per tutte le regioni. Qui stiamo parlando solo dei pagamenti già erogati ai beneficiari. Per completarli c'è tempo fino a tutto il 2025, dopo la proroga di un anno inserita nelle scorse settimane nel regolamento Step.

Quanto ai programmi dei ministeri (Pon), gli impegni complessivi sono sopra la soglia del 100% ma la spesa effettiva arranca. La lettura dettagliata dei dati pubblicati dalla Ragioneria è un po' più macchinosa perchè gli importi e le percentuali sono scomposti tra Fondo di sviluppo regionale (Fesr) e Fondo sociale (Fse). Sopra la media si collocano i Pon Cultura, Governance, Imprese e competitività, Iniziativa Pmi (che ha centrato l'obiettivo del 100%). Più in difficoltà gli altri, in particolare il programma Politiche attive per l'occupazione la cui dote però è stata quasi quadruplicata da React-Eu e infatti questa è la voce più in ritardo (36,7% di pagamenti). Fermo al 58% il Pon Infrastrutture e reti (ma qui l'effetto React è contenuto). Il programma Città metropolitane ha speso quasi tutta la dote Fse ma meno della metà di quella Fesr. Sotto la media anche il Pon Legalità. Da NT+.



In questo numero

Nei pagamenti PNRR le Regioni battono i Ministeri

1

Sace: finanziamento per transizione verde e digitale

2

Comunicazioni del Ministro Fitto sull'edilizia ospedaliera del PNRR

3

La Cassazione sulla trasformazione di una finestra

4

Come rifiutare la cessione del credito già accettata

4

Per il CdS il proprietario catastale dell'immobile è sempre responsabile

5

Sace Finanziamento per transizione verde e digitale

Favorire la transizione verde e digitale e più in generale la crescita delle imprese e lo sviluppo dei territori italiani con finanziamenti garantiti fino all'80%, fino a 20 anni e fino a 50 milioni di euro.

È questo **l'obiettivo** alla base dell'**accordo** siglato tra le banche del gruppo *Mediocredito centrale* e *Sace* che consentirà alle imprese clienti, soprattutto pmi, di accedere a **finanziamenti a medio-lungo termine** (durata tra 2 e 20 anni con eventuale preammortamento di 3 anni) finalizzati a investimenti di livello strategico e a obiettivi ambientali nell'ambito del **"Green new deal"** italiano.

In particolare, la *Banca del Mezzogiorno*, la *Cassa di risparmio di Orvieto* e la capogruppo *Mcc* potranno erogare finanziamenti con **garanzia "Sace green"** e **"Sace futuro"**.

Finanziamento con garanzia Sace green Prevede una copertura dell'**80%** su capitale e interessi per investimenti che riguardano la **mitigazione** e **l'adattamento ai cambiamenti climatici**.

Nello specifico i finanziamenti garantiti da *Sace green* sono finalizzati a: agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare; integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e multimodale; ridurre e/o prevenire l'inquinamento, ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità, promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e proteggere le acque e le risorse marine. I **prestiti** sono destinati a tutte le **aziende italiane**, di qualsiasi dimensione con fatturato **fino a 500 milioni di euro**.

Prevede una copertura della garanzia al **70%** su capitale e interessi. In questo caso sono finanziabili **investimenti di livello strategico** che favoriscano il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture prioritarie, sociali, energy, idriche o digitali, il supporto alle filiere e ai territori, l'imprenditoria femminile. Sono ammessi a copertura i finanziamenti (minimo 50.000 euro) di spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta del prestito, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento. Al momento dell'inserimento della richiesta di garanzia, la pratica deve essere già deliberata dalla banca e le condizioni già definite.

La **valutazione creditizia** non potrà basarsi esclusivamente sui flussi di cassa prospettici derivanti dall'operazione di finanziamento. da *Italia Oggi*



Comunicazioni del Ministro Fitto sull'edilizia ospedaliera del PNRR

«I progetti degli ospedali sicuri andavano appaltati entro dicembre 2023, ma su 55 solo 9 sono stati appaltati a quella data. Stiamo facendo un'operazione non di taglio ma di salvaguardia di quegli interventi».

Il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto utilizza l'occasione delle comunicazioni sul Piano al Senato (oggi si replica alla Camera) per respingere gli attacchi sui «tagli alla sanità» nella rimodulazione del cronoprogramma. La questione, rilanciata nei giorni scorsi dalle Regioni, è legata in particolare al secondo movimento della rimodulazione, quello che ha investito il Piano nazionale complementare (replica minore domestica del Pnrr, finanziata con 30,5 miliardi di debito nazionale) nella ristrutturazione complessiva di spese e coperture. Nel decreto Pnrr-quater, come illustrato sul Sole 24 Ore del 5 marzo, il capitolo sanitario del Pnc incontra una sforbiciata da 642,6 milioni, divisi fra 510 milioni in meno per gli «ospedali sicuri e sostenibili» e 132,6 milioni che vengono meno nel filone «Ecosistema innovativo della salute». La norma prospetta in realtà un trasloco di larga parte di queste risorse sul fondo ordinario per l'edilizia sanitaria nato con la finanziaria del 1988, di cui gli amministratori locali contestano però la capienza.

Come sugli altri ambiti d'intervento di Pnrr e dintorni, la linea di Fitto rimane la stessa. Le riscritture di progetti e sistema di finanziamento servono a salvare interventi che altrimenti avrebbero rischiato di rimanere scoperti. «Ci siamo assunti l'onere di correggere errori oggettivi del Piano», spiega senza perifrasi l'uomo-Pnrr del Governo, e le forbici sono andate a lavorare su investimenti che «non avevano requisiti per essere rendicontati nel Pnrr e, non essendo adeguati a scenari nuovi, avrebbero bucato» le scadenze. Il riferimento è prima di tutto alle cosiddette piccole e medie opere dei Comuni, tornate nell'alveo dei finanziamenti nazionali precedenti alla nascita del Pnrr, e a Piani urbani integrati e rigenerazione urbana, che però non hanno ancora visto sorgere un elenco dettagliato dei ritardatari. «La scelta che abbiamo fatto di mettere fuori questi progetti era obbligata», torna a ribadire Fitto, e la stessa lettura è proposta sulla sanità al centro delle polemiche di questi giorni. Per la salute «erano previsti oltre 15 miliardi all'interno del piano prima della rimodulazione e la stessa cifra è rimasta dopo la revisione». Mentre per cercare di recuperare i ritardi accumulati non ci si limita a cambiare finanziamento, ma si tenta la carta della «velocizzazione della spesa» con il nuovo iter del «contratto istituzionale di sviluppo» disegnato dall'articolo 1, comma 13 del decreto Pnrr ora all'esame della Camera. Ma il cambio di ritmo, sottolinea la discussione a Palazzo Madama sfociata nelle risoluzioni con cui maggioranza e opposizione chiedono soprattutto di garantire un'informazione puntuale al Parlamento, deve riguardare tutta la spesa del Piano, ancora ferma a tassi assai più contenuti del previsto. «Molti degli interventi infrastrutturali, soprattutto medi e grandi, hanno completato la fase di progettazione e di gara e inizieranno ad avviare una spesa che sarà sicuramente maggiore rispetto a quanto previsto», assicura Fitto, che sul punto torna a sottolineare anche i ritardi nel censimento della piattaforma informatica Regis. Da *NT+*.

La Cassazione sulla trasformazione di una finestra

La trasformazione di una finestra in portafinestra impatta sul decoro architettonico in condominio? La Cassazione, con la sentenza 5722/2024 ha chiarito quali sono gli aspetti da considerare e gli interessi da controbilanciare in casi simili.

Decoro architettonico in condominio, il caso il caso è iniziato con una delibera condominiale, che ha autorizzato due condòmini a realizzare interventi di trasformazione delle finestre in portefinestre.

Uno dei condòmini ha impugnato la delibera sostenendo che gli interventi avrebbero avuto un impatto negativo sul decoro architettonico in condominio. I giudici hanno spiegato che, per decidere se un'opera impatta negativamente sul decoro architettonico in condominio, è necessario adottare **un criterio di reciproco temperamento** tra l'unitarietà originaria di linee e di stile, le menomazioni intervenute successivamente e l'alterazione prodotta dall'opera.

Il degrado estetico prodotto da lavori precedenti e la loro visibilità non sono elementi sufficienti ad escludere che il nuovo intervento possa ledere il decoro architettonico in condominio.

Il perito del Tribunale ha osservato che gli interventi sono stati realizzati su un edificio caratterizzato da uno stile modesto, su cui sono già stati effettuati lavori che ne hanno determinato lo scadimento.

Sempre secondo il perito, i lavori non hanno inciso né sulla stabilità né sulla sicurezza del fabbricato, tanto è vero che in precedenza sono stati regolarmente autorizzati interventi simili sullo stesso edificio.

Sulla base di questi motivi, il ricorso è stato respinto e la Cassazione ha giudicato gli interventi privi di effetti sul decoro architettonico del condominio. Da *Edilportale*.

Come rifiutare la cessione del credito già accettata

Come si comunica e quali regole bisogna seguire per il rifiuto della cessione del credito, successiva alla prima o allo sconto in fattura, già accettata dal cessionario? L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E/2024, ha spiegato le regole e fornito il modello da compilare e inviare.

Rifiuto cessione del credito, i casi L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base alla normativa che regola il Superbonus e i bonus edilizi, i beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Questa opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia, seguendo le [regole definite con il provvedimento 3 febbraio 2022](#) e con la Circolare 33/E/2022, che ha spiegato [cosa fare in caso di errori](#) nella comunicazione della prima cessione.

Gli errori possono verificarsi anche nelle cessioni successive alla prima. L'Agenzia delle Entrate, con la [Circolare 8/E/2024](#), ha spiegato che possono verificarsi due casi: - la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla; - il cedente e il cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla "Piattaforma cessione crediti". **Rifiuto cessione del credito, le regole da seguire** In entrambi i casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all'Agenzia delle entrate il "rifiuto" della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dai dichiaranti, che deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica

certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori. L'Agenzia spiega infine che eventuali richieste già trasmesse all'Agenzia delle entrate con differenti modalità, precisa la circolare, dovranno essere inviate nuovamente seguendo le nuove regole.

Rifiuto cessione del credito, la differenza tra crediti tracciabili e non tracciabili La circolare spiega che se la cessione si riferisce a **crediti tracciabili**, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, se non sia stata ulteriormente ceduta oppure opzionata per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24. Se, invece, la cessione si riferisce a **crediti non tracciabili**, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l'importo corrispondente. L'Agenzia ha ricordato che i crediti tracciabili sono quelli derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura comunicati dal 1° maggio 2022. Questi crediti, dopo la prima cessione, non possono essere [ceduti parzialmente](#). Per consentire la tracciabilità, ai crediti è attribuito un codice identificativo univoco da *Edilportale*. Dopo che l'operazione di rifiuto è andata a buon fine, i crediti tornano nella disponibilità del cedente, che può utilizzarli in compensazione tramite F24 o cederli ulteriormente, se ancora in tempo.

Per il CdS il proprietario catastale dell'immobile è sempre responsabile

Un comune toscano ha emesso una ordinanza ex articolo 54 del Dlgs n.267/2000 per eseguire interventi d'urgenza volti a evitare i rischi per la popolazione dovuti a un fabbricato pericolante nel centro cittadino. L'ordinanza è stata inviata agli eredi degli originari proprietari indicati nei registri catastali. Non avendo trovato indicazioni recenti e incontrovertibili sulla proprietà immobiliare, l'ente locale si è infatti impegnato in una ricerca documentale su varie fonti risalenti nel tempo. Più in particolare, il Comune ha «condotto indagini accurate per appurare i soggetti proprietari del bene in questione, indagini effettuate presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Siena, attraverso l'ispezione del catasto degli archivi storici e dei registri anagrafici nonché mediante accertamenti in loco e richieste di informazioni ai diretti interessati». Da questo lavoro «è emersa la rilevanza delle risultanze catastali in assenza di ulteriori elementi oggettivi da cui potesse evincersi la titolarità della particella» con il fabbricato in questione.

I destinatari dell'ordinanza hanno impugnato l'atto al Tar Toscana. Il primo giudice ha respinto il ricorso. E così ha fatto anche il Consiglio di Stato con la pronuncia n.1617/2024 pubblicata lo scorso 19 febbraio, nella quale i giudici hanno confermato sia la correttezza del comportamento dell'ente locale, sia la valutazione del Tar.

L'orientamento sulla questione viene ricostruito dai giudici in base a varie pronunce. In estrema sintesi, la Sezione conclude che le risultanze catastali pur avendo «una valenza probatoria sussidiaria» e un «valore indiziario quanto al diverso profilo inerente la titolarità del diritto di proprietà», tuttavia, in mancanza di risultanze immobiliari univoche e certe «i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati negli stessi non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti» e «lo stesso giudice (...) ben può fondare il suo convincimento sulle mappe catastali quando, esaminati e valutati gli altri elementi offerti dalle parti e le altre risultanze acquisite al processo, riscontri che solo le prime sono idonee alla determinazione certa del confine controverso».

Peraltro, nel caso specifico i giudici ribadiscono che «la circostanza che dai registri immobiliari non risulti alcuna volturazione o continuità di trascrizioni in favore dei ricorrenti non vale quindi ad escludere la perdurante sussistenza del diritto di proprietà dei medesimi». Nella controversia assume rilievo anche il fatto che i destinatari dell'ordinanza non abbiano contestato l'eredità, né vi hanno mai espressamente rinunciato.

Da NT+.



Ance Campania


Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici